IT

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Causa C-101/10) (1)

(Relazioni esterne — Accordi di associazione — Normativa nazionale che, prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea, escludeva i cittadini bulgari dall'iscrizione all'albo degli avvocati praticanti — Compatibilità di una siffatta normativa con il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, previsto dall'accordo di associazione CE-Bulgaria)

(2011/C 269/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parti

Ricorrenti: Gentcho Pavlov, Gregor Famira

Convenuta: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interpretazione dell'art. 38, n. 1, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994, pag. 3) — Divieto di qualsivoglia discriminazione fondata sulla nazionalità riguardo alle condizioni di lavoro — Compatibilità con tale articolo di una normativa nazionale che esclude, precedentemente all'adesione della Bulgaria all'Unione europea, i cittadini bulgari dalla registrazione nell'albo degli avvocati praticanti — Effetti diretti di tale disposizione

Dispositivo

Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, concluso e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, Euratom, deve essere interpretato nel senso che esso non ostava, prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea, ad una normativa di uno Stato membro, come quella contenuta nell'art. 30, nn. 1 e 5, del regolamento austriaco relativo alla professione forense (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), nella versione applicabile alla controversia principale, in forza della quale un cittadino bulgaro, a causa di un requisito relativo alla cittadinanza imposto da tale normativa, non poteva ottenere la sua iscrizione all'albo degli avvocati praticanti né, di conseguenza, un certificato di abilitazione alla rappresentanza in giudizio.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 juillet 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin)

(Causa C-104/10) (1)

(Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE — Accesso alla formazione professionale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Rigetto di una candidatura — Accesso di un candidato ad una formazione professionale alle informazioni riguardanti le qualifiche degli altri candidati)

(2011/C 269/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Patrick Kelly

Convenuta: National University of Ireland (University College, Dublin)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland - Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio (GU L 269, pag. 15) — Candidato che non ha ottenuto un posto per seguire un corso di formazione professionale e che lamenta la violazione del principio di parità di trattamento - Richiesto di accesso alle informazioni sulle qualifiche degli altri candidati

Dispositivo

1) L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, dev'essere interpretato nel senso che non prevede il diritto per un candidato ad una formazione professionale, che ritenga che l'accesso alla medesima gli sia stato negato per mancato rispetto del principio di parità di trattamento, di accedere ad informazioni in possesso dell'organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, affinché sia in grado di dimostrare «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta», ai sensi della menzionata disposizione.

Tuttavia, non può essere escluso che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, possa rischiare di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva medesima, privando in tal modo, segnatamente, l'art. 4, n. 1, della stessa del proprio effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nella causa principale.

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010.

2) L'art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, ovvero l'art. 1, punto 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002.

IT

- Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto per un candidato ad una formazione professionale di accedere ad informazioni in possesso dell'organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, qualora tale candidato ritenga di non aver avuto accesso alla formazione de qua secondo gli stessi criteri applicati agli altri candidati e di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 4, ovvero quando il candidato medesimo lamenti di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 1, punto 3, per quanto attiene all'accesso alla
- 3) Nel caso in cui un candidato ad una formazione professionale possa invocare la direttiva 97/80 al fine di accedere ad informazioni in possesso dell'organizzatore della formazione stessa riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla medesima, le norme del diritto dell'Unione in materia di riservatezza possono incidere su tale diritto d'accesso.
- 4) L'obbligo previsto all'art. 267, n. 3, TFUE non differisce a seconda che nello Stato membro interessato esista un sistema giuridico accusatorio ovvero un sistema giuridico inquisitorio.

(1) GU C 134 del 22.5.2010.

formazione professionale stessa.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance di Bruxelles — Belgio) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/ Beneo-Orafti SA

(Causa C-150/10) (1)

(Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un'impresa produttrice di zucchero — Possibilità per un'impresa che beneficia di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la quota transitoria attribuitale — Calcolo dell'importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli impegni nell'ambito del piano di ristrutturazione — Principio del ne bis in idem)

(2011/C 269/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Convenuta: Beneo-Orafti SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 9 del regolamento della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11) — Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Interpretazione degli artt. 26 e 27 del regolamento della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32) — Natura e portata delle quote transitorie assegnate ad un'impresa produttrice di zucchero - Compatibilità, con la normativa dell'Unione, della concessione di una quota transitoria ad un'impresa beneficiaria di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 — Calcolo dell'importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di inosservanza degli impegni nell'ambito del piano di ristrutturazione

Dispositivo

- 1) L'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che il termine «quota» in esso contenuto include altresì le quote transitorie ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.
- 2) L'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l'impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d'isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un'impresa e che quest'ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto da tale disposizione, produce effetti a decorrere dalla data in cui, tenuto conto delle informazioni che le sono comunicate o che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'impresa che assume detto impegno è in grado di sapere, in quanto impresa normalmente diligente, che, a parere delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere l'aiuto alla ristrutturazione, fissate all'art. 5, n. 2, del medesimo regolamento.
- 3) Gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, nonché l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, devono essere interpretati nel senso che una produzione, come quella di cui trattasi nella causa principale, supponendo che quest'ultima sia contraria all'impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d'isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un impresa e che quest'ultima ha assegnato ad uno o più dei